



REGOLAMENTO GENERALE per la CERTIFICAZIONE dell'INGEGNERE ESPERTO

Approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22 maggio 2025

INDICE

| | |
|--|---|
| Premessa..... | 1 |
| 1. Scopo e campo di applicazione | 1 |
| 2. Schema di certificazione di “Ingegnere Esperto” | 1 |
| 2.1 Decision Maker | 3 |
| 2.2 Comitato di Controllo | 3 |
| 2.3 Valutatore | 3 |
| 2.4 Gruppo di valutazione..... | 3 |
| 3. Condizioni per la certificazione | 3 |
| 3.1 Requisiti di accesso alla certificazione | 4 |
| 3.2 Processo di Certificazione | 4 |
| 3.3 Pagamento del contributo | 5 |
| 3.4 Attribuzione della certificazione | 5 |
| 3.5 Ripetizione della valutazione | 5 |
| 4. Imparzialità e conflitto d’interessi..... | 5 |
| 5. Diritti ed obblighi dell’Agenzia Certing..... | 6 |
| 6. Diritti ed obblighi dell’Ingegnere Certificato | 6 |
| 7. Deontologia professionale..... | 6 |
| 8. Limiti della certificazione e responsabilità | 7 |
| 9. Segreto professionale, riservatezza e privacy | 7 |
| 10. Rinnovo della certificazione | 7 |
| 11. Sospensione e Revoca | 7 |
| 12. Ricorsi | 8 |
| 13. Reclami | 8 |
| 14. Contenziosi legali..... | 8 |

Premessa

Nel processo di armonizzazione dell'Ingegneria Europea, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tramite CERTING si propone di valorizzare l'esperienza degli ingegneri, convalidando la competenza da loro acquisita in specifici settori attraverso l'attività professionale esercitata in forma societaria, autonoma o subordinata e la formazione successiva alla laurea, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

In virtù di questo indirizzo strategico, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si pone l'obiettivo di diventare un costante e qualificato punto d'incontro fra la domanda e l'offerta di prestazioni specialistiche nell'ambito del lavoro intellettuale. La domanda di certificazione è volontaria e aperta a tutti gli ingegneri e ai laureati in ingegneria.

Certing si ispira ai contenuti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale". In alcun modo viene negato l'accesso alla certificazione a quegli ingegneri che dispongano delle competenze e dei requisiti necessari.

Certing non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza ai beneficiari finali del proprio servizio.

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento Generale ha lo scopo di regolare i rapporti tra l'Agenzia Certing e i richiedenti la certificazione, disciplinando il processo di certificazione per lo schema di "ingegnere esperto".

Nel documento si definiscono le condizioni generali per la certificazione.

Le parti convengono, in base alle circostanze ad esse note alla data di richiesta della certificazione, che i termini e le condizioni di seguito previsti risultano accettabili.

2. Schema di certificazione di "Ingegnere Esperto"

Oggetto del servizio è la certificazione delle competenze dei laureati in ingegneria nel rispetto del codice deontologico degli ingegneri e delle presenti condizioni generali. Lo schema di certificazione come "ingegnere esperto" prevede che si possa richiedere la certificazione in uno dei campi definiti nel "Repertorio delle qualificazioni professionali" e dettagliati nei relativi Regolamenti Tecnici per la certificazione dell'ingegnere esperto.

La certificazione si basa su verifica documentale ed un colloquio finale.

Sono stabiliti 2 livelli di certificazione volontaria:

- la certificazione Certing (di base) comprova la competenza professionale in un campo per mezzo dell'esperienza acquisita svolgendo attività professionali che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali, sia pure in collaborazione con altri professionisti, e della formazione successiva alla laurea, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale per almeno due anni;
- la certificazione Certing Advanced comprova la competenza professionale in un'area di specializzazione per mezzo dell'esperienza acquisita nell'espletamento autonomo di incarichi professionali, o nell'esercizio di mansioni direttive che hanno comportato assunzione personale di responsabilità, e della formazione successiva alla laurea, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, per almeno cinque anni.

Ai fini della certificazione, l'Agenzia istituisce il Comitato di Controllo, il Decision Maker e nomina gli esperti Valutatori che comporranno i Gruppi di Valutazione

L'Agenzia si impegna a non concedere alcuna certificazione già esistente nell'ambito delle professioni riconosciute quali professioni ordinistiche (cosiddette riservate) e quindi regolamentate, e si impegna altresì a non concedere alcuna certificazione relativa a Norme UNI e, nemmeno quelle presenti quali certificazioni del personale ai sensi della Legge 4/2013, sia se già erogata o anche in via di erogazione da Organismi accreditati da Accredia attinenti la certificazione del personale.

Essendo lo schema accreditato potrebbe verificarsi la possibilità che le sezioni d'esame siano sottoposte a sorveglianza non programmata o a verifiche in accompagnamento da parte di Accredia.

Si precisa, inoltre, che l'attribuzione della qualifica di «Ingegnere Esperto» a seguito della certificazione delle competenze non può essere in nessun caso considerata equivalente al rilascio di un titolo professionale diverso da quello già posseduto dal richiedente in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 328/2001 e che, a tal fine, i certificati emessi riporteranno l'indicazione "Iunior" per quegli ingegneri in possesso della sola laurea triennale.

2.1 Decision Maker

Il Decision Maker ha la responsabilità di emettere la delibera per il rilascio o non rilascio della certificazione.

2.2 Comitato di Controllo

Il Comitato di Controllo svolge il ruolo di Comitato per la salvaguardia della imparzialità conformemente ai requisiti della norma UNI EN 17024 ed esamina ogni ricorso contro le decisioni di certificazione agendo da organo deliberante nella risoluzione dei ricorsi stessi.

Il Comitato di Controllo assicura che le decisioni sulla certificazione delle competenze degli ingegneri si basino solamente su evidenze di conformità oggettive, attraverso campionamenti significativi effettuati in modo ripetibile. S'impegna affinché tali decisioni non siano influenzate dall'espressione d'interessi diversi, interni o esterni all'Agenzia.

2.3 Valutatore

È un ingegnere certificato, formato e qualificato dall'Agenzia CERTING.

2.4 Gruppo di valutazione

Il gruppo di valutazione è composto da due valutatori di cui almeno uno deve essere esperto nel campo in cui si richiede la certificazione.

3. Condizioni per la certificazione

Costituiscono parte integrante delle condizioni generali per la certificazione i seguenti documenti che il richiedente, all'atto della domanda, dovrà dare per letti ed approvati:

- Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto;
- Regolamento per l'uso del Marchio Certing;
- Tariffario in vigore.

Il tariffario è aggiornato al primo gennaio di ogni anno.

La richiesta di certificazione da parte del candidato, compilata nell'apposita piattaforma web (in cui sono presenti i documenti sopra menzionati), formalizza contrattualmente il rapporto tra l'ente certificatore e l'ingegnere richiedente e costituisce un contratto legalmente valido.

Tale contratto prevede:

per il candidato:

- il possesso dei requisiti di accesso;
- l'accettazione del processo di certificazione Certing;
- il pagamento del contributo a copertura dei costi;

per l'Agenzia:

- la verifica formale dei requisiti minimi;
- l'audit documentale da parte del gruppo di valutazione;
- un colloquio finale con il candidato;
- il rilascio del certificato, che avrà validità triennale.

3.1 Requisiti di accesso alla certificazione

La richiesta di certificazione volontaria è riservata a tutti i laureati in ingegneria.

Per accedere alla certificazione è necessario essere in condizione di esercitare la professione, in forma societaria, autonoma o subordinata.

Per accedere alla certificazione **Certing** è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea in ingegneria di durata non inferiore a 4 anni¹, di cui almeno 2 nell'area di specializzazione per la quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale area.

Per accedere alla certificazione **Certing Advanced** è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea in ingegneria di durata non inferiore a 7 anni, di cui almeno 5 nell'area di specializzazione per la quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale area di specializzazione.

3.2 Processo di Certificazione

Il processo di certificazione viene avviato con la richiesta formale da parte del candidato. Presentando la domanda il candidato accetta contestualmente il presente Regolamento e i documenti ad esso collegati.

Ogni domanda di certificazione deve essere riferita ad un solo campo di certificazione ma il candidato può inoltrare più domande.

La domanda, corredata della prescritta documentazione, può essere inoltrata esclusivamente per via informatica attraverso la piattaforma unica gestita dall'Agenzia. Le esperienze professionali portate a supporto della richiesta di certificazione non devono risalire a più di 5 anni indietro, per la certificazione base, e a non più di 10 anni indietro per la certificazione Advanced.

La domanda di certificazione viene sottoposta ad una istruttoria per la verifica della completezza dei dati e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento. La documentazione inserita e verificata dall'agenzia ha validità di sei mesi, in questo lasso di tempo il candidato si impegna a procedere con l'iter di certificazione per quanto di sua spettanza. Trascorsi sei mesi dall'inserimento della documentazione probatoria e in assenza di riscontri da parte del candidato, la stessa documentazione sarà ritenuta non più

¹ La presentazione della domanda è ammissibile anche nei sei mesi immediatamente precedenti il compimento del periodo minimo di esperienza lavorativa successiva alla laurea.

valida ai fini della certificazione.

Successivamente l'Agazia nomina il Gruppo di Valutazione e ne dà informazione al Candidato che può ricusare, con adeguata motivazione, uno o più dei valutatori nominati. Il Gruppo di Valutazione esamina le informazioni fornite e valuta l'effettiva consistenza e ampiezza della competenza dichiarata.

Un colloquio con intervista chiude il processo di valutazione. Il colloquio avviene da remoto, in videoconferenza. L'Agazia contatta preventivamente il candidato per verificare la fattibilità tecnica del colloquio a distanza in modalità audio e video. Verificata la fattibilità si potrà procedere alla convocazione del colloquio. Se non dovessero sussistere le condizioni tecniche per effettuare il colloquio da remoto, il candidato sarà convocato presso una sede qualificata dall'Agazia Nazionale (di norma una sede dell'Ordine degli Ingegneri) alla presenza (anche in videoconferenza) del Gruppo di Valutazione.

3.3 Pagamento del contributo

L'Agazia CERTING determina gli importi da versare per il servizio di certificazione. La quota si paga anticipatamente e copre l'intero triennio di validità del certificato. Il pagamento completa l'iter di richiesta e dà avvio al processo di certificazione.

3.4 Attribuzione della certificazione

Sulla base del parere espresso dal gruppo di valutazione, il Decision Maker delibera in merito al rilascio della certificazione. L'esito della delibera viene notificata al candidato.

Dopo aver ricevuto la notifica, l'iscritto potrà utilizzare il marchio Certing e la qualifica ottenuta, nelle forme previste dal "Regolamento per l'uso del marchio Certing". La certificazione ha durata triennale.

3.5 Ripetizione della valutazione

Il candidato che dovesse risultare non certificabile, potrà richiedere di ripetere la valutazione appena ritenga siano rientrate le non conformità emerse in fase di valutazione.

Ogni ripetizione comporta il rifacimento dell'intero iter certificativo con una nuova domanda di certificazione e con il pagamento dell'intero importo previsto.

4. Imparzialità e conflitto d'interessi

Con il perfezionamento degli accordi contrattuali, Certing non assume nessun obbligo circa l'esito positivo della verifica di conformità, né in merito all'emissione del certificato, se non l'obbligo di basare le proprie decisioni su sufficienti evidenze oggettive. È esclusa dall'oggetto del contratto ogni attività di consulenza, nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell'ingegnere dei requisiti oggetto di valutazione di conformità.

5. Diritti ed obblighi dell’Agenzia Certing

l’Agenzia Certing si impegna a fornire i propri servizi di certificazione come definito nella procedura di certificazione e nel presente regolamento.

La certificazione rilasciata da Certing copre esclusivamente le attività svolte nell’ambito del campo di applicazione risultante dal certificato.

L’Agenzia Certing è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità di certificazione:

- a) per la valutazione delle competenze del candidato nel caso in cui quest’ultimo non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- b) per difetti di servizi forniti dall’ingegnere certificato a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno.

Divieto di consulenza: Certing non offre o fornisce formazione professionale attinente alla certificazione, né aiuta gli ingegneri nella preparazione alla certificazione.

6. Diritti ed obblighi dell’Ingegnere Certificato

L’ingegnere certificato assicura e si impegna a conformarsi, nei termini di validità del contratto, rispetto a tutti i requisiti necessari all’emissione del certificato di conformità, comprese tutte le normative, leggi e regolamenti emessi dalle autorità competenti, e tutti gli eventuali requisiti supplementari richiesti da Certing.

L’ingegnere certificato assicura di aver fornito all’Agenzia Certing documenti ed informazioni completi, accurati e veritieri inerenti la certificazione richiesta, su propria personale responsabilità.

La certificazione Certing non solleva l’ingegnere da alcun obbligo di legge relativo ai servizi rilasciati.

L’ingegnere che accede alla certificazione Certing si obbliga a fornire (e a consentirne la pubblicazione nell’apposito data-base degli ingegneri certificati) il proprio CV professionale, eventualmente depurato dalle informazioni per le quali si voglia mantenere il segreto professionale e/o soggette alla tutela della privacy. Autorizza inoltre Certing a trasmettere ad ACCREDIA le informazioni relative alla certificazione acquisita, che a sua volta ACCREDIA potrà pubblicare sul proprio sito e, se già pubblicati, trasmettere anche a terzi (es: Camere di Commercio, Istituti di Ricerca, CRIF, CERVED, ANAC, ENEA, IAF, ISTAT, Istituti di credito, ecc..).

7. Deontologia professionale

L’ingegnere certificato è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dal regolamento per la certificazione Certing. La mancata osservanza di tutti o di parte di essi costituisce anche violazione, ai sensi dell’art. 5.2, del Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani che il candidato sottoscrive formalmente alla presentazione della domanda di certificazione.

8. Limiti della certificazione e responsabilità

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dei requisiti posseduti o dimostrati dagli ingegneri, rispetto a quelli prescritti dal Regolamento. In ogni caso la certificazione non comporta alcuna garanzia da parte di Certing circa la correttezza dell'operato della persona certificata.

9. Segreto professionale, riservatezza e privacy

Salvo obblighi legali, Certing manterrà il più stretto riserbo sulle informazioni raccolte nel corso di tutte le attività svolte da tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione sia di tipo tecnico, che gestionale od organizzativo, sono trattate con riservatezza a tutti i livelli dell'organizzazione.

Non sarà consentita la divulgazione a terzi senza consenso scritto dell'altra parte.

I dati verranno trattati in ottemperanza alle norme di cui al Regolamento UE 679 del 2016.

10. Rinnovo della certificazione

L'ingegnere certificato può, entro il termine triennale di scadenza, fare domanda di rinnovo della certificazione. La richiesta permette di mantenere l'anzianità del certificato che viene rinnovato a condizioni vantaggiose rispetto la prima certificazione.

In particolare l'ingegnere che desidera mantenere la certificazione acquisita deve produrre l'evidenza, tramite adeguata documentazione, delle attività svolte e degli eventuali aggiornamenti formativi nel campo e/o area di specializzazione richiamate sul certificato da rinnovare. Deve inoltre produrre, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di "assenza di reclami e/o contenziosi" da parte di clienti o committenti oppure la gestione positiva di eventuali reclami ricevuti da clienti e/o committenti: in questo secondo caso dovrà fornire l'evidenza del reclamo e della sua positiva gestione (l'Agenzia Certing si riserva il diritto di contattare, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, chi ha emesso il reclamo per verificarne la risoluzione).

La richiesta di rinnovo sarà gestita da un solo valutatore.

In sede di rinnovo è possibile modificare il livello e la (eventuale) specializzazione richiamate nel certificato. In questi casi la documentazione prodotta dovrà ricoprire un arco temporale congruo (che è di cinque anni nelle certificazioni advanced) e sottoporsi ad un colloquio di valutazione.

Per modificare il campo si dovrà, invece, fare richiesta di nuova certificazione. La mancata presentazione della domanda di conferma della certificazione alla scadenza triennale comporta la decadenza automatica della stessa.

11. Sospensione e Revoca

In caso di gravi reclami o irregolarità rispetto a quanto contenuto nei Regolamenti, l'Agenzia Nazionale Certing potrà procedere alla sospensione della certificazione rilasciata all'ingegnere. Dopo la comunicazione della sospensione, verrà concesso un tempo determinato per provvedere alla risoluzione delle cause che hanno generato il reclamo. In detto periodo, l'ingegnere non potrà utilizzare né il Certificato né il Marchio.

Qualora la persona non provveda alla gestione del reclamo in maniera soddisfacente ed alla eliminazione della causa, Certing procederà alla Revoca del certificato (dandone comunicazione ad Accredia).

A seguito di revoca, l'ingegnere sarà tenuto ad eliminare ogni riferimento alla certificazione Certing sulla documentazione utilizzata nello svolgimento della propria attività.

La revoca e, conseguentemente, la cancellazione e il ritiro della Certificazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. A seguito della revoca, Certing provvederà a cancellare il nominativo dell'ingegnere dall'elenco degli ingegneri certificati.

12. Ricorsi

Ogni ricorso contro decisioni avverse deve essere presentato, esclusivamente in forma scritta, al Comitato di Controllo, istituito presso l'Agenzia Nazionale, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione. Il ricorso deve contenere informazioni relativamente alle generalità dell'iscritto ricorrente, agli estremi della domanda di certificazione e alle motivazioni del ricorso.

Il ricorso viene esaminato dal Comitato di Controllo entro 3 mesi dalla data di ricevimento, rendendone partecipe il gruppo di valutazione.

A conclusione dell'esame del ricorso, il Comitato di Controllo riferisce al Direttore della Certificazione che ne da comunicazione al ricorrente.

13. Reclami

Chiunque può sporgere reclamo non solo per le decisioni di certificazione, o per il trattamento subito nella gestione della propria richiesta, ma anche per le anomalie riscontrate per le anomalie che possono essere riscontrate nell'utilizzo della certificazione sia da parte di professionisti certificati sia da parte degli utenti ai fini della loro attività.

Nella home page dell'agenzia sono descritte le modalità e i riferimenti ai moduli da utilizzare per inoltrare il reclamo.

14. Contenziosi legali

Per eventuali controversie nascenti dall'esecuzione del presente contratto si stabilisce fin d'ora la competenza nel Foro di Roma. Le parti congiuntamente stabiliscono di esperire preliminarmente un tentativo di mediazione presso un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia, con sede in Roma.